



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/02/2015 .

Oggetto: Avvio alla procedura per la successiva approvazione del piano riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D.legs n. 267/2000 - Restituzione della proposta alla A.C.-Scioglimento della seduta per mancanza del numero legale -

SEDUTA DI PROSECUZIONE

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo (assente) |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) (assente) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele | 15) Faraci Alessandro (assente) |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio (assente) | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro (assente) |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo (assente) |

Presenti n.: 14

Scrutatori: Spataro Salvatore

Assenti n.: 6

Ferrigno Fabrizio

Ora:

Di Dio Giovanni

Presiede il Signor Ing. Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Vice Segretario dr.ssa Giuseppina Crescimanna .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Chiede ed ottiene la parola per intervenire sull'esito della votazione, il **Consigliere Ferrigno F.**, il quale dichiara che è stato contrario alla proposta perché non ha capito quale norma di legge violasse e, chieste ripetutamente delucidazioni in merito al Consigliere Lo Monaco, non ha ricevuto alcuna risposta.

Indi, **il Presidente**, preso atto che alcuni consiglieri abbandonano l'aula, invita il **Segretario Generale** a procedere all'appello nominale che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: 6 (Cumia S., Zuccalà, Ferrigno F., Lo Monaco, Faraci e Paternò);

Assenti: 14.

Essendo in seduta di prosecuzione, per la cui validità occorrono almeno i 2/5 dei Consiglieri in carica, il Presidente, in mancanza del numero legale necessario per la prosecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell'art. 17 del Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

invita il Consiglio Comunale alla trattazione del punto n. 6 iscritto all'Ordine del Giorno dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Avvio della procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs n. 267/2000".

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

il Consigliere Lo Monaco, il quale afferma che tale proposta non doveva essere neanche iscritta all'o. d. g. dell'odierna seduta in quanto non sono ancora pervenuti i chiarimenti richiesti in merito alla procedura di riequilibrio durante la prima conferenza dei capigruppo. Afferma che nella stessa riunione si era deciso di non inserire la proposta perché non conforme alla legge, in quanto carente dei relativi pareri favorevoli da parte del Ragioniere Capo e del Revisore dei Conti. Ribadisce che il Consiglio Comunale, oggi, non è stato chiamato a decidere se approvare il dissesto finanziario o il piano di riequilibrio. Pertanto, a tutela del C. C., pregiudizialmente, propone di restituire la proposta all'Amministrazione, affinché la renda conforme alla legge.

Il Consigliere Ferrigno F., il quale sottolinea che tale proposta non è altro che l'avvio della procedura del riequilibrio e, preliminarmente, chiede al Segretario di esprimere il proprio parere in merito alla validità di una proposta sulla quale siano stati apposti pareri contrari. A tal proposito, ricorda che, in passato, sono state approvate delibere con il parere contrario del Segretario Generale e dei Revisori dei Conti.

Il Vice Segretario evidenzia che, sulla proposta di deliberazione, sono stati apposti, seppur contrari, i necessari pareri. Sarebbe illegittima se fosse carente dei pareri.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale chiede se ci siano responsabilità amministrative o erariali per i consiglieri che approvino una deliberazione corredata di pareri contrari.

Il Vice Segretario, la quale chiarisce che, in ogni caso, sia chi esprime il parere, sia chi delibera, ciascuno per le proprie competenze, si assume le proprie responsabilità.

Il Consigliere Cumia S., il quale conferma che questa proposta non prevede l'approvazione del piano di riequilibrio, in quanto non è corredata di numeri concreti, ma è semplicemente l'approvazione dell'avvio di tale procedura, sul quale, a suo avviso, non dovrebbe essere necessaria l'apposizione del parere contabile del Ragioniere, che dovrà essere espresso solo in presenza del vero e proprio piano di riequilibrio. Ribadisce che, se non si dà avvio a tale procedura, si andrà categoricamente verso il dissesto. Sostiene di avere l'impressione che qualcuno voglia bloccare tale procedura e, pertanto, chiede di valutare, responsabilmente, la possibilità di avviare tale procedura che consentirebbe di formulare il piano nei successivi 90 giorni.

Il Consigliere Paternò, il quale afferma che il piano di riequilibrio, che si approva in presenza di un bilancio squilibrato, avrebbe dovuto essere presentato a Novembre e non adesso. Si chiede, alla luce delle varie note che si sono susseguite nel tempo, come mai non si sia pensato ad avviare tale procedura già nel 2012 quando cominciavano ad affiorare le prime carenze strutturali e, così facendo, possibilmente non si sarebbe sfiorato il patto di stabilità. Dichiaro di essere contrario alla proposta testé avanzata dal Consigliere Lo Monaco e sostiene che spetta al C. C. dare l'input all'Amministrazione per provare a risolvere la situazione con un piano pluriennale di riequilibrio.

Si allontana il Presidente che viene sostituito dal Vice Presidente Consigliere Nicolosi.

Il Vice Sindaco, il quale dichiara la propria emozione e tensione nell'affrontare questa problematica nella sua qualità di Assessore al Bilancio. Afferma che la situazione economica dell'Ente è complessa e difficile e di ciò si è reso conto già dopo pochi giorni dal giuramento. E' talmente difficile che, ad oggi, non è stato possibile chiudere il Bilancio 2014 secondo il principio cardine del pareggio di bilancio. In questa situazione, questa Amministrazione non è stata con le mani in mano, ma si è prodigata per trovare eventuali soluzioni. Afferma che c'è un copioso carteggio con il Responsabile del Servizio Finanziario, con i Consiglieri e con il Commissario ad Acta, di cui relazionerà per rispetto nei confronti della cittadinanza che non merita di pagare i costi di una pessima politica che ha distrutto il bilancio comunale. Afferma categoricamente che il Piano di riequilibrio poteva essere approvato nel 2013, immediatamente dopo l'approvazione della legge che

lo ha istituito. La situazione dei conti era tale da consentire l'adozione di un piano di riequilibrio e si dispiace che chi avrebbe dovuto segnalarlo non l'ha fatto, seppur i Revisori dei Conti, allora, lo avessero consigliato. Ribadisce che è chiaro che non si è giunti alla situazione attuale in pochi mesi. Riferisce che la bozza di bilancio presentata dal Ragioniere nel mese di Agosto scorso, nonostante prevedesse un incremento delle aliquote IMU al massimo e non al 7,60 %, produceva, comunque, uno squilibrio di circa euro 425,000,00. Il mese di settembre, che avrebbe dovuto essere dedicato all'approvazione del bilancio, è passato infruttuosamente. Il nove ottobre, il Responsabile del Servizio Finanziario presentava all'Amministrazione un'analisi finanziaria dell'Ente con un dato importantissimo, mai più riproposto successivamente, che riportava un residuo attivo di € 700.000,00 relativo alle pregresse entrate mai riscosse e concludeva ravvisando la possibilità di avviare la procedura di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario. Appena dieci giorni dopo, con nota prot. n. 261/2014, a seguito di un incontro con i Consiglieri e le Organizzazioni Sindacali, lo stesso proponeva la dichiarazione di dissesto come unica soluzione al problema. Si domanda cosa fosse cambiato in soli dieci giorni. Riferisce anche che ogni successiva bozza di bilancio presentata dal Ragioniere era sempre più squilibrata, riportando una progressiva e inesorabile riduzione delle voci di entrata in barba a tutte le norme contabili e, in ossequio alle medesime norme, un incremento delle voci di spesa. Si chiede il motivo della continua riduzione delle voci di entrata. Il 28 novembre, il Governo Nazionale ha ridotto il fondo di solidarietà a Barrafranca di circa 227 mila euro, somma pari alla presunta cifra da riscuotere relativamente all'IMU agricola, consentendo di inserirla tra le voci di entrata del bilancio, pur non potendola riscuotere nell'anno. Il Responsabile del Servizio Finanziario si è rifiutato di iscrivere tale somma nell'ultima bozza di bilancio che, pertanto, è risultata sbilanciata di euro 1.200.000,00. Per di più, se fosse stato fatto in passato il lavoro di ricostruzione della reale base imponibile IMU che, oggi, sta facendo l'Amministrazione, tra l'altro senza l'ausilio dell'ufficio, avremmo un bilancio equilibrato. Ribadisce che aumentare la base imponibile non significa aumentare le tasse ai cittadini; bisogna far pagare chi non ha mai pagato, anziché aumentare le aliquote solo per quei pochi che hanno sempre pagato. Sottolinea che ogniqualvolta si imbatte in certi uffici gli viene da pronunciare la proverbiale frase "non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire". Infatti, allorché questa Amministrazione ha proposto uno strumento per evitare il dissesto finanziario, non è stata tenuta nella giusta considerazione.

Indi, si dilunga sulla differenza tra le conseguenze del dissesto e quelle del piano di riequilibrio, evidenziando che entro 30 giorni dalla dichiarazione del dissesto, il Comune dovrà adottare aliquote e tariffe nella misura massima, dovrà mandare a casa almeno la metà del personale dipendente a tempo determinato, potrà fare solo spese strettamente necessarie e tagliare tutte le altre, ivi comprese quelle sociali. Viceversa, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art. 243 bis del TUEL è uno strumento che consentirebbe al Comune di decidere, con maggiore flessibilità, con quali misure e in quanti anni ripianare il deficit finanziario dell'Ente.

Continua, affermando di avere fatto, personalmente, poiché non ha potuto contare sull'aiuto degli uffici comunali, una serie di proiezioni che potrebbero consentire di chiudere il bilancio in equilibrio: aumentando la base imponibile, mantenendo l'aliquota invariata al 7,60%, si potrebbe contare su una somma pari ad € 2.076.000,00 e non ad € 1.500.000,00; ove fosse necessario introdurre l'addizionale comunale, anche solo per un periodo limitato e con un'aliquota al minimo, si potrebbero incassare circa € 220.000,00 all'anno.

Conclude il suo lungo intervento, affermando che questa Amministrazione opera solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini da servire e che non vuole vessare con le tasse ma, ai quali chiede di contribuire alle spese comunali. In quest'ottica, rivolgendosi ai Consiglieri Comunali, li invita ad assumere le decisioni giuste e responsabili per potere guardare in faccia, con coraggio, i concittadini.

Entra il Presidente Zuccalà che riassume la Presidenza.

Il Consigliere Di Dio, il quale evidenzia la gravità della problematica che avrà ripercussioni su tutta la cittadinanza. Rileva i due aspetti del problema: uno politico e l'altro tecnico, strettamente connessi tra loro sui quali vuole fare chiarezza ed evidenza che in ogni caso, sia che si giunga al

dissesto o che si approvi il piano di riequilibrio, comunque ai cittadini sarà chiesto un contributo economico non indifferente. Afferma di non tollerare il fatto che questo C.C., oggi sia chiamato a decidere sulle sorti dell'intero paese, assumendosi la responsabilità di trovare le soluzioni a problemi che sono il frutto di scelte politiche non oculate, sbagliate, scellerate, non finalizzate al benessere della collettività. Sostiene che i debiti del Comune risalgono a qualche decennio fa e che nessuno può addossare le colpe di questa situazione al Sindaco, pur avendo egli delle responsabilità tecniche ed amministrative che hanno aggravato la situazione.

Al Sindaco dice di essere saltato da un tronco all'altro per salvaguardare il suo ruolo. Ora la sua ancora di salvezza è l'Assessore Tambè, al quale va un plauso per la professionalità e l'impegno con cui sta affrontando la problematica. In passato si è attaccato ad altre scialuppe che oggi lo hanno abbandonato al suo destino per motivazioni note a tutti. Questo è un momento particolare per cui necessita tanta chiarezza. E' vero che oggi bisogna solo approvare l'avvio della procedura, ma è anche vero che il Ragioniere e il Revisore dei Conti si sono già espressi in merito. Il verbale del 21 gennaio gli sembra il copione di una delle più note farse teatrali, in cui è stato verbalizzato che il Ragioniere si è espresso in maniera categorica sul dissesto. Una Amministrazione Comunale è fatta da una componente politica e da una componente tecnica, entrambe devono operare in sintonia. Ciò non accade, atteso che siamo in presenza di un parere contrario del Ragioniere e, pertanto, un'eventuale approvazione dell'avvio della procedura comporterebbe gravi responsabilità per i Consiglieri e ritiene, altresì, che è venuto meno il rapporto fiduciario tra il Ragioniere e l'Amministrazione.

Ritiene, alla luce delle posizioni discordanti tra il Vice Sindaco da una parte e il Ragioniere dall'altra, in merito alla possibilità di attivare la procedura del riequilibrio o la dichiarazione di dissesto, che una delle parti sia incompetente e, allora, il Sindaco ha l'obbligo di agire di conseguenza e dare delle risposte concrete a questo Consiglio Comunale e a tutta la cittadinanza, cosa che finora non ha fatto.

Esce Nicolosi.

Conclude il suo intervento, dilungandosi sulla tematica tecnica del dissesto e del piano di riequilibrio, soluzioni entrambe che comporteranno, comunque, grossi sacrifici economici ai cittadini. Fa rilevare, inoltre che il piano di riequilibrio dovrà essere approvato dalla Corte dei Conti e che se ciò non accadrà, bisognerà comunque dichiarare il dissesto e verranno ulteriormente prolungati i sacrifici per i cittadini.

Rivolgendosi al Sindaco, lo invita a fare chiarezza e stigmatizza il suo comportamento, considerato che, dalla sua elezione ad oggi, ha "gongolato", lasciandosi illudere dalle affermazioni rassicuranti del Ragioniere. Ritiene che sia opportuno approfondire la tematica e scegliere con coscienza, evidenza di essersi documentato in materia e conclude invitando ciascun Consigliere ad approfondire la tematica per valutare con serenità e consapevolezza.

Il Consigliere Ferrigno F., il quale afferma che la proposta testé avanzata dal Consigliere Lo Monaco sia inaccettabile perché propone di non votare la proposta di deliberazione in presenza del parere contrario espresso dal Ragioniere e dal Revisore. A tal proposito, dà lettura di due sentenze del Consiglio di Stato, del 1998 e del 2001, secondo cui, sostanzialmente, i pareri non vincolano la potestà deliberatoria del Consiglio Comunale e, pertanto, ritiene che si possa procedere. Indi, legge la dichiarazione di voto sottoscritta da alcuni consiglieri comunali favorevoli all'avvio della procedura del piano di riequilibrio, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Di Dio, il quale, a seguito di quest'ultima riflessione del collega, auspica che vengano a galla tutte le responsabilità, sia degli amministratori che dei dipendenti che, come ha ribadito il Vice Sindaco, non lo hanno per nulla coadiuvato.

Il Consigliere Paternò, il quale si chiede di cosa si stia parlando: dell'approvazione di un piano di riequilibrio o dell'avvio del dissesto. Sostiene che, prima di essere chiamato a votare il piano di riequilibrio, deve essere messo in condizione di poterlo valutare e, solo allora, deciderà se optare per il piano di riequilibrio o per l'avvio del dissesto. Evidenzia che gli uffici hanno avviato la procedura del dissesto, dandone comunicazione alla Corte dei Conti.

Dichiara di essere favorevole all'avvio della procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Consigliere Cumia Salvatore, il quale dichiara di essere convinto che questo Consiglio Comunale sia vittima di alcuni uffici. Infatti, sostiene che, proprio poco tempo fa, era stato detto che i conti di questo Comune erano migliori di quelli di tanti altri. Afferma di essere d'accordo con il collega Di Dio quando cerca di scuotere l'Amministrazione. Chiede di conoscere l'alternativa al riequilibrio se questa sera non dovesse passare l'approvazione dell'avvio del piano. Afferma che il C. C. dovrà decidere di dichiarare il dissesto se questa sera non dovesse passare l'approvazione dell'avvio della procedura del piano di riequilibrio. Dichiara di essere contrario al dissesto ed è disposto, piuttosto, ad andare a casa, lasciando l'incombenza della dichiarazione al Commissario.

Il Vice Sindaco, il quale afferma che l'avvio della procedura per l'approvazione del piano di riequilibrio metterebbe fine a questa agonia politico-amministrativa. L'Amministrazione ha individuato alcuni punti per chiudere il bilancio, purtroppo senza l'ausilio dell'ufficio più importante, il Servizio Finanziario. Sostiene che 90 giorni sarebbero sufficienti per predisporre il Bilancio e un piano di riequilibrio finanziario che, a differenza del dissesto, sarebbe favorevole a tutta la cittadinanza.

Il piano di riequilibrio è uno strumento che il legislatore italiano sta promuovendo sempre di più perché esprime la volontà di preservare i Comuni dal dissesto finanziario. I pareri di alcuni commentatori, testé citati da alcuni Consiglieri, sono legati, ciascuno, alla singola realtà cittadina. Ritieni con assoluta fermezza che per Barrafranca, sicuramente, potrebbe essere favorevole. Conclude il suo intervento, affermando che né lui né il Sindaco hanno interesse alla poltrona, non fanno nulla per salvaguardare la loro carriera politica ma, esclusivamente, nell'interesse della cittadinanza.

Il Consigliere Vetriolo, il quale riprende il discorso testé fatto dal Vice Sindaco, afferma di non essersi per niente commosso e, leggendo il dispositivo della Deliberazione n. 107 del 22/12/2014 con cui la G. C. propone al C. C. di avviare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, rileva una certa discordanza con quanto appena detto dallo stesso, poiché in delibera si parla di aumento delle aliquote e non si accenna nemmeno all'allargamento della base imponibile di cui ha testé parlato il Vice Sindaco.

Indi, accusa l'A. C. di non avere portato all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Bilancio 2014, atto propedeutico all'avvio della procedura del riequilibrio e, a tal proposito, dà lettura di una delibera della Corte dei Conti nella quale si evidenzia che l'approvazione del Bilancio di previsione e del Consuntivo sono elementi istruttori imprescindibili per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario.

Afferma che l'A. C. ha fatto un'azione di vero e proprio terrorismo mediatico parlando di licenziamento dei precari nel caso di dichiarazione del dissesto, perché, a suo avviso, la Regione ha sanato per due anni la questione e, riprendendo la Deliberazione di G.C. n. 106 del 19/12/2014, ritiene che, qualora dovesse essere dichiarato il dissesto, verrebbe a mutare il rapporto tra il numero dei dipendenti e la popolazione e ciò comporterebbe un eventuale rischio solo per n. 9 dipendenti.

Evidenzia che non vuole che passi il messaggio che il suo gruppo politico voglia assolutamente il dissesto ma ritiene che ogni decisione debba essere presa con senso di responsabilità e correttezza nei confronti di tutta la cittadinanza.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale sostiene che il messaggio passato nell'odierna seduta è che il suo gruppo politico voglia il dissesto mentre l'altra parte voglia l'avvio della procedura del piano di riequilibrio. Ribadisce che nulla è più sbagliato, in quanto il suo gruppo vuole il male minore per la cittadinanza. Ritieni di non volere firmare una cambiale in bianco ma che avrebbe preferito discutere su una proposta corredata da una relazione da cui si potesse evincere la reale situazione economico - finanziaria dell'Ente. Pertanto, ha suggerito di rinviare la proposta all'A.C. affinché la riproponga corredata di tale relazione che possa consentire al C. C. di esprimersi serenamente e consapevolmente.

Infine, chiede insistentemente al Presidente di porre ai voti del C. C. la sua proposta di restituire lo schema di deliberazione alla G. C. per essere riformulata a norma di legge.

Il Vice Sindaco, il quale chiede al Consigliere Lo Monaco di spiegare che cosa intende quando dice di riformulare la proposta a norma di legge.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale auspica che la proposta tuteli tutti i cittadini.

Il Consigliere Cumia S., il quale ritiene che, votando favorevolmente l'odierna proposta di deliberazione, non si sente di firmare una cambiale in bianco, poiché oggi si vota esclusivamente l'avvio della procedura e non il piano di riequilibrio. Richiama il verbale dell'incontro con i Sindacati dal quale si evince chiaramente che, in caso di dichiarazione di dissesto, i lavoratori precari sono a rischio. E' contrario alla proposta avanzata dal Consigliere Lo Monaco perché servirebbe solo a fare perdere tempo e, invece, ritiene più utile impegnare l'A. C. a procedere con il piano di riequilibrio pluriennale.

Il Consigliere Ferrigno F., il quale chiede di votare la proposta di deliberazione così come pervenuta. Rispetta ma non condivide le ragioni politiche espresse dal Consigliere Lo Monaco, ma ritiene che la proposta possa essere posta ai voti poiché corredata di tutti i pareri, seppur contrari.

Il Sindaco, il quale afferma che, al di là di tutte le altre affermazioni espresse, oggi, bisogna decidere se intraprendere la strada del piano di riequilibrio finanziario o dichiarare il dissesto e dà lettura di alcuni passi dell'allegata Deliberazione della Corte dei Conti concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Dichiara di essere orgoglioso di questa Giunta Comunale, i cui componenti non sono "tronchi" ma "alberi con salde radici". Lamenta lo scarso interesse mostrato dal C.C. nei mesi scorsi nei confronti delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Dichiara che non ha alcuna responsabilità relativamente alla situazione finanziaria dell'Ente però, nella sua qualità di Sindaco, ritiene di doversi assumere la responsabilità di trovare le giuste soluzioni.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale ribadisce che il Comune è commissariato solo per la mancata approvazione del Bilancio di previsione, a causa del fatto che la G.C. non ha predisposto lo schema di bilancio.

Segue un'animata discussione fra il Sindaco e **il Consigliere Patti**, il quale, tra l'altro, gli rimprovera di non avere adottato, tra le misure correttive individuate dal C. C., la riduzione dell'indennità ai Capi Settore.

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, **il Presidente** invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: 16

Assenti: 4 (Cumia L., Ferrigno A., Nicolosi e Salvaggio)

Indi, pone ai voti del C. C. la proposta avanzata dal Consigliere Lo Monaco di restituire la proposta di deliberazione all'Amministrazione, affinché la renda conforme alla legge.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 9 (Vetriolo, Patti, Lo Monaco, Puzzo cl. 55, Puzzo cl. 58, Bevilacqua, Spataro, Di Dio e Ferrigno G.);

Contrari: 7 (Ferrigno F., Siciliano, Faraci, Cumia S., La Pusata, Zuccalà e Paternò).

Indi,

il Consiglio Comunale

Udita la proposta avanzata dal Consigliere Lo Monaco;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Preso atto dell'esito della votazione;

A maggioranza,

Delibera

di restituire alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione per il C. C., avente ad oggetto: "Avvio della procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs n. 267/2000", al fine di renderla conforme alla legge.



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 107 del 22/12/2014 della Giunta Comunale.

Oggetto: Avvio del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243 - bis TUEL.-

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 9,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco – Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Maria Stella BarbagalloAssessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: "Avvio del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis TUEL"

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 18/12/2014 è stato notificato il D.A. n. 455 del 25/11/2014 con il quale il Dott. Giuseppe Petralia, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, è stato incaricato di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., per l'approvazione del bilancio di previsione E.F. 2014 di questo Ente;

Preso atto che il Commissario Regionale si è insediato in data 18/12/2014, invitando il Sindaco *"ad attivare il procedimento di approvazione dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014/2016 e gli allegati di rito, entro il termine di 15 giorni a partire dal 18/12/2014"*;

Richiamata la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente e i fattori che la determinano, come emersi nelle varie riunioni tenutesi tra la giunta comunale e il Ragioniere Capo, i Capi Settore e i consiglieri comunali (non ultimo in sede di consiglio comunale in data 16 e 17/12/2014), che non consentono di chiudere in equilibrio il bilancio di previsione 2014;

Preso atto che la precaria situazione finanziaria dell'ente è dimostrata dalla consistente anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL e che non verrà estinta al 31/12/2014, a seguito in particolare dei consistenti e continui tagli intervenuti ai trasferimenti **erariali e regionali**;

Evidenziata in particolare, sia la rilevante entità dell'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere, sia una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e all'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese;

Rilevato che ai debiti fuori bilancio, allo stato attuale, anche se riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL, tuttavia non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie per cui vengono promossi giudizi di ottemperanza, con relativa nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall'Amministrazione, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al deficit finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso il loro ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali;

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è costretto a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL, per tutto l'esercizio finanziario;

Evidenziato che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio

ancora da riconoscere e di crediti certi liquidi ed esigibili ammontanti ad un rilevante importo e l'impossibilità che, a fronte di questi, possa essere utilizzata ulteriormente l'anticipazione di tesoreria già concessa, sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare gli indubbi e penalizzanti riflessi negativi di una possibile procedura di dissesto;

Richiamate, tra le altre, le proprie note prot. gab. nn 3159 del 28/10/2014 e 3337 del 12/11/2014 con le quali l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco e del Vicesindaco (assessore al bilancio), a seguito dei reiterati tentativi di adozione di uno schema di bilancio di previsione 2014 che rispettasse tutti i principi di redazione del bilancio ed in particolare i principi di *veridicità* e di *pareggio di bilancio*, invitavano il Capo del II Settore (Servizi Finanziari) a procedere:

- *“alla preparazione di tutti gli atti, prospetti ed elaborati idonei e propedeutici alla predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL”;*
- *alla redazione di “una proposta di bilancio di previsione 2014 che tenesse conto e si armonizzasse con l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;*

Rilevato il permanere dello stato di disavanzo e deficit strutturale, anche dopo aver esperito a tutt'oggi ogni possibile tentativo di equilibrare, in sinergia con i vari capi settore, le varie bozze di schema di bilancio di previsione 2014 elaborati da agosto a novembre 2014 dal capo del II settore finanziario;

Richiamata la propria nota prot. gab. n. 3784 del 18/12/2014, a firma del Sindaco, con la quale questa amministrazione ribadiva, ancora una volta, l'*“intenzione di approvare in tempi brevissimi lo schema di bilancio e il piano di riequilibrio”*, invitando i *“Capi Settore a coordinarsi tra di loro, sotto la direzione del Capo del II Settore e dell'Amministrazione, al fine di realizzare tale obiettivo”*;

Richiamata la nota del Ragioniere Capo prot. int. n. 311 del 18/12/2014 con la quale *“al fine di aderire ad un preciso obiettivo dell'Amministrazione che intende giungere all'approvazione dello schema di bilancio ed a un contestuale, e se possibile, piano di riequilibrio”*, ritiene necessario un confronto tra i Capi Settore *“per la quantificazione delle masse attive e passive da inserire nel piano di riequilibrio”*;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio

finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

• detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

1. le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
2. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
3. l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;
4. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
5. ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

• al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
2. è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
3. è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
4. è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

5. è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
6. è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dal precedente punto 1) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il seguente schema di deliberazione, da rimettere allo stesso, competente per la sua approvazione a termini di legge:

- **di dare atto che sussistono per questo Comune tutte le condizioni previste dall'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, procedura pertanto "consigliata" dallo stesso Responsabile (non ultimo con nota del 18/12/2014 prot. n. 311), proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, sulla scorta degli strumenti normativo-finanziari disponibili;**
- **di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;**
- **di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;**
- **di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni,**

compreso quello in corso di approvazione, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

- *di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;*
 - *di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;*
 - *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.*
2. Di trasmettere la presente al Consiglio comunale, organo competente all'approvazione, nei termini di cui allo schema infra riportato, del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
 3. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno nelle more che il Consiglio Comunale deliberi di avviare la procedura prevista dall'art. 243-bis TUEL;
 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



17/2/2015, 2015
2015/01/16

Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

UFFICIO DEL SINDACO

Verbale riunione del 21 gennaio 2015

Oggi 21 Gennaio 2015, alle ore 10:57, presso il Palazzo Municipale del Comune di Barrafranca, Ufficio del Sindaco, a seguito di convocazione del Vice Sindaco Dott. A. Tambe', prot. Gab. n. 103 del 16/01/2015, ci si è riuniti per discutere sulla " Predisposizione bilancio di previsione 2014, schede ed elaborati sulle attività e passività complessive al fine della determinazione della situazione economico - finanziaria complessiva dell'Ente ".

Sono presenti:

- L'amministrazione comunale : il Sindaco Avv. S. Lupo, il Vice Sindaco Dott. A. Tambe' l' Ass. F.La Loggia ,l'Ass. Pistone ;
- Il Commissario ad acta Dott. G. Petralia;
- Il Presidente del Consiglio Dott. C. Zuccalà;
- Il Ragioniere Capo del Comune A. Zuccalà.
- Il Revisore Dott. Flammà G.

E' , altresì, presente il Vice Segretario Generale Dott.ssa G. Crescimanna in qualità di segretario verbalizzante.

Aprè la seduta il Sindaco , saluta e ringrazia gli intervenuti per la presenza .Si sofferma sulla difficile situazione finanziaria dell'Ente ed afferma che la volontà dell'Amministrazione è quella di evitare il dissesto finanziario i cui risvolti sarebbero drammatici per tutti: Ente, cittadini, dipendenti ed operatori economici. Ritiene che ci sia un margine per accedere al piano di riequilibrio finanziario. Invita il Ragioniere Capo ad esporre la situazione finanziaria dell'Ente.

Interviene il Commissario ad acta solo per ricordare a tutti i presenti che è stato nominato dalla Regione per la predisposizione del bilancio 2014 con connesse le forme di riequilibrio e non per il dissesto finanziario.

Riprende la parola il Ragioniere Capo dicendo : " il Comune non potendo chiudere il bilancio 2014 e non essendo in grado di garantire i servizi a norma di legge è in dissesto. Il Comune ha subito tagli con i trasferimenti statali e regionali e ,peraltro, non potendo prevedere le entrate , la sintesi è il non poter procedere alla chiusura di un bilancio equilibrato. Oggi andando a rivedere la bozza del bilancio precedentemente inviata si nota che la situazione si è maggiormente aggravata".

Il Commissario ad acta chiede al Ragioniere Capo: " Lei ritiene che l'attuale massa passiva non potrebbe essere riequilibrata con la manovra del riequilibrio?"

Il Ragioniere Capo risponde: " In maniera negativa. L'eventuale aumento delle aliquote può essere solo fatto a partire dall'anno 2015 e l'aumento dell'entrata andrebbe ad equilibrare il bilancio 2015".

Il Sindaco chiede al Ragioniere Capo perché non si è proceduto alla simulazione dell'aumento delle aliquote. Questi risponde : " non serve procedere alla simulazione perché il vero male è la spesa del



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

personale che incide sul 50% della spesa totale e quindi l'aumento delle entrate, che dovrà essere obbligatoriamente fatto per il 2015, servirà solo per riequilibrare il 2015".

Il Sindaco chiede al revisore dei Conti: "E' necessario chiudere il bilancio 2014 per accedere al riequilibrio?"

Il Revisore Dott. Flammà G. risponde: "Già il consuntivo 2013 era strutturalmente deficitario e lo stato di dissesto finanziario si ha invece solo quando l'ente (legge l'art. 244 TUEL) *"non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte"*. Occorre chiudere il bilancio anche squilibrato. La Corte dei Conti si è già pronunciata in simili situazioni e se si propone un piano di riequilibrio la stessa Corte lo boccherà "-

Il Sindaco chiede al revisore dei Conti: "Il Consiglio comunale può dare l'avvio al riequilibrio e poi approvare il bilancio?"

Il Revisore Dott. Flammà G. risponde: "si può fare, però la Corte dei Conti ne ha bocciati diversi come per es. quello di Reggio Calabria. Allo stato attuale questo Comune non può accedere alle procedure di riequilibrio e legge l'art. 243/bis del Tuel".

Il Sindaco chiede: "Al di là del merito l'avvio della procedura il Consiglio comunale lo può fare a prescindere dall'approvazione del bilancio e poi nelle more approvare il bilancio?"

Il Revisore Dott. Flammà G. risponde: "secondo me no perché ci sono sentenze della Corte dei conti."

Il Sindaco fa rilevare al revisore che un momento prima aveva asserito il contrario.

Interviene il ragioniere sostenendo che: "Se ci mettiamo davanti l'art. 244 del Tuel, che è quello del dissesto, noi dobbiamo dimostrare perché non c'è il dissesto e non perché possiamo accedere al piano di riequilibrio".

Il Sindaco afferma: "non penso che la norma generale sia che tutti i Comuni sono in dissesto e devono dimostrare di non esserlo perché il dissesto è una norma residuale".

Interviene il Presidente del Consiglio parlando delle due posizioni contrastanti tra l'Amministrazione e gli uffici e chiede al Revisore Dott. Flammà quale procedura si deve seguire dovendo adottare da un lato il riequilibrio voluto dall'Amministrazione e dall'altro il dissesto scaturente dalle relazioni da parte degli uffici.

Il Ragioniere Capo sostiene: "come fa il Consiglio Comunale ad approvare un bilancio con i pareri negativi da parte di tutti i Capi Settore e del mio già espresso in forma scritta?"

Il Revisore Dott. Flammà G. afferma: "prima occorre approvare il bilancio 2014 e poi presentare il piano di riequilibrio".

Il Sindaco legge una sentenza della Corte dei Conti dove è deliberato che la preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio, non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione del piano....(allegato A).



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Interviene il ragioniere Capo il quale afferma : "il piano di riequilibrio poteva essere avviato già nel 2012 . La mancata riduzione delle spese (enel , gas ecc) e le ingenti somme dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze portano alla conclusione che oggi è impossibile accedere al piano di riequilibrio".

Il Vice Sindaco commenta quanto testé detto dal Ragioniere Capo e chiede espressamente perché il piano di riequilibrio non è stato adottato nel 2012. Continua il suo intervento sostenendo che i tentativi non sono stati esperiti anzi mostra una relazione sulla previsione di simulazione delle entrate effettuata dalla ditta che gestisce il software IMU, le previsioni ammontano a circa € 4.800.000,00 mentre nella bozza di bilancio è previsto appena € 1.500.000,00; continua dicendo che collegandosi al MEF ha scaricato i dati relativi al reddito imponibile e che la previsione sulla eventuale applicazione dell'addizionale IRPEF ,applicata anche al minimo ,porterebbe alle casse comunali intorno ad € 350.000,00. Continua il suo intervento dicendo : " Per il principio della competenza occorre inserire le entrate veritiere come da simulazione , per il principio della prudenza sarebbe il caso di contenersi sulle somme simulate , ma non di certo eliminarle. Qui sta la chiave per chiudere il bilancio 2014. E' obbligo del Comune attivarsi per migliorare la capacità di riscossione."

Il Sindaco interviene dicendo : " Viste le cifre con le simulazioni effettuate, l'Amministrazione è intenzionata a portare avanti il piano di riequilibrio anche se poi, speriamo di no, potrebbe essere bocciato ".

Il Ragioniere Capo afferma : " i dati della simulazione non possono essere inseriti nel bilancio 2014. Per quanto veritieri non essendo stati accertati né riscossi nell'anno 2014 non sono prevedibili. "

Il Commissario ad acta chiede che vengano lette le relazioni trasmesse a firma del Ragioniere Capo e del Revisore dei Conti Dott. Flamma'. Entra l'Ass- Barbagallo alle ore 11,35.

Il Vice Sindaco legge la nota prot. gen. n. 192 del 09/01/2015 trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale al Revisore dei conti e conseguentemente la risposta di quest'ultimo , prot. gen. n. 226 del 12/01/2015. Di seguito legge la nota prot. int. n. 12 del 16/01/2015 a firma del Ragioniere Capo ovvero la relazione finanziaria con apposto il parere favorevole per il dissesto finanziario.

Il Commissario ad acta precisa che all'art. 153 del Tuel è stabilito che il Ragioniere Capo può interloquire con il Presidente del Consiglio.

Il Ragioniere Capo ribadisce: " se e in quanto interloquisce con il Presidente del Consiglio dovrà farlo con la Corte dei Conti". Il Commissario ad acta afferma il contrario ed il Ragioniere Capo continua a sostenere che : " può farlo anche con la Corte dei Conti".

Il Sindaco afferma : " Questa Giunta Comunale richiederà l'avvio del piano di riequilibrio al Consiglio Comunale prima di chiudere il bilancio 2014 ed invito il Ragioniere Capo ad interagire con gli organi preposti ai sensi dell'art. 153 del Tuel",

Il Presidente del Consiglio Comunale interviene dicendo: " Naturalmente il ricorrere ad una delle due procedure previste per il piano di riequilibrio scaturirà nei 90 giorni previsti per legge :"



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Il Vice Sindaco interviene significando che l'avvio della procedura non comporta la chiusura del bilancio 2014, favorisce anzi la possibilità di fermare eventuali aggravii di spesa per ingiunzioni.







L' Ass. Pistone afferma: " Le maggiori entrate in forza dell'aumento delle aliquote andrebbero a riequilibrare il bilancio 2015 e con l'aggiunta del piano delle dimissioni, della minuziosa verifica degli accertamenti sulle entrate, del risparmio sulla spesa del personale avremo entrate positive e certe per finanziare il piano di riequilibrio."

Il Commissario ad acta chiede alla Giunta Comunale se quindi presenterà il piano di riequilibrio.

L' Amministrazione tutta conferma che chiederà al Consiglio Comunale di avviare la procedura del piano di riequilibrio.

Il Presidente del Consiglio Comunale prende atto della decisione della Giunta Comunale e che invierà il prima possibile la delibera all'Organo consiliare per la discussione.

La seduta è sciolta alle ore 12,30.

- Sindaco Avv. S. Lupo 
- Vice Sindaco 
- Ass. La Loggia 
- Ass. Pistone 
- Ass. Barbagallo _____
- Commissario ad acta Dott. Petralia _____
- Presidente del Consiglio Dott. C. Zuccalà 
- Ragioniere Capo A. Zuccalà 
- Revisore dei Conti Dott. Flammà _____
- Vice Segr. Generale Dott.ssa G Crescimanna 



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 22 / SEZAUT/2013/QMIG

Adunanza del 13 settembre 2013

Presieduta dal Presidente della Corte f.f. – Presidente della Sezione delle autonomie

Raffaele SQUITIERI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Giuseppe Salvatore LAROSA, Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Claudio IAFOLLA, Raffaele DEL GROSSO, Ciro VALENTINO, Ennio COLASANTI, Enrica LATERZA, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Salvatore SFRECOLA, Renzo DI LUCA, Maria Giovanna GIORDANO, Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI
Consiglieri	Teresa BICA, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Gianfranco POSTAL
Primi Referendari	Marco BONCOMPAGNI, Francesco ALBO, Gianluca BRAGHÒ, Giuseppe TETI

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 17 co. 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

poter reagire in tempo utile prima che si verifichino gli effetti della dichiarazione di dissesto; tale dichiarazione, infatti, ai sensi dell'art. 246, comma 1 del TUEL non è revocabile. Ciò vuol dire che fino a quando non sia decorso il termine di trenta giorni entro il quale è possibile impugnare la delibera della Sezione regionale di controllo che nega l'approvazione del piano, o quello più breve in caso di impugnazione anticipata rispetto allo spirare del termine, non può essere avviata la fase dell'attività sostitutiva sugli organi intestata al Prefetto.

Conclusivamente, alla questione proposta va data soluzione nel senso che il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato alle amministrazioni interessate da parte delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di garantire l'effettività della tutela dell'ente prevista dall'art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano.

9. Sub A7 è posta la questione intesa a stabilire se la verifica della regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge concreti un requisito di ammissibilità alla procedura; ovvero se si tratti di una questione attinente al merito che la Sezione regionale di controllo deve valutare in via preliminare oppure unitamente agli altri elementi, allorquando si pronunci sull'approvazione o sul diniego del piano.

Tale questione viene trattata congiuntamente a quella proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria ricapitolata sotto la lettera B1 della premessa, in quanto sussiste una sostanziale coincidenza tematica tra le due questioni. La specificità del quesito della Sezione ligure risiede nella prospettata facoltà per l'ente che faccia ricorso alla procedura di riequilibrio per squilibri strutturali funzionali, di ritenere sospeso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione in attesa dell'approvazione del piano di riequilibrio. Per cui non cambia l'oggetto sostanziale del quesito e cioè la necessità, o meno, che l'approvazione del piano sia preceduta dall'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Occorre premettere che la valutazione della necessità della regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge argomentata nella

deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR (cfr. pag.6 della deliberazione) motivava un criterio applicativo della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in sintonia con i principi fondamentali della programmazione e della gestione finanziaria dei bilanci pubblici, così come esposto in quella sede, fermo restando che la legge non configura tali adempimenti come condizioni di accesso alla procedura; ciò che è sufficiente ad escludere che i ripetuti adempimenti possano essere considerati condizioni di ammissibilità della presentazione del piano, come, sia pure in via di mera ipotesi, paventa la Sezione remittente nel formulare la questione di massima.

Detti adempimenti costituiscono fondamentali elementi istruttori in quanto ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6 il piano di riequilibrio deve contenere tra l'altro la puntuale ricognizione dell'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e l'individuazione di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio entro il periodo massimo di dieci anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano.

Si tratta di alcune tra le previsioni concernenti il contenuto minimo obbligatorio del piano che implicano necessariamente l'avvenuta adozione dei documenti di consuntivo e di programmazione: il primo, *per tabulas*, il secondo in quanto presupposto di fatto e di diritto indispensabile per poter apprezzare l'adeguatezza dello sforzo di risanamento al ripristino degli equilibri.

Peraltro, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme del TUEL che vengono in evidenza, la necessità che sia stato approvato il bilancio di previsione trova avallo nel fatto che la procedura di riequilibrio costituisce un rimedio che si aggiunge a quelli la cui iniziativa è affidata agli organi ordinari dell'ente e che sono espressione dei principi di gestione di cui al capo IV del Titolo III del TUEL, tra i quali è la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le valutazioni che inducono a ricorrere alla nuova procedura di risanamento, ritenendo insufficienti quelle ex articoli 193 e 194, muovono proprio dalla verifica della permanenza degli equilibri durante la gestione. In altri termini la constatazione degli squilibri strutturali deve essere attuale, soprattutto per valutarne l'effettiva portata; da qui la necessità della preventiva approvazione del documento autorizzatorio.

Le ragioni fin qui esposte valgono anche a far ritenere applicabile l'orientamento interpretativo fin qui argomentato in ordine alla questione di massima proposta dalla Sezione figure.

Va, infatti, messo in evidenza che se l'art. 243-bis TUEL non accenna ad alcuna distinzione di fattispecie, non sembra tuttavia che una tale distinzione possa operarsi in via interpretativa.

Giova ribadire in proposito che la procedura di riequilibrio pluriennale si inserisce nel sistema dei rimedi di risanamento come ulteriore, distinto e, potrebbe aggiungersi, compiuto rimedio rispetto a quelli già codificati.

Il valore sistematico della nuova procedura lo si apprezza soprattutto nei fatti presupposti che sono richiesti per poter ricorrere a tale rimedio per il riequilibrio dei conti.

Questi fatti sono: "gli squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto", senza alcuna distinzione e l'insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL.

Distinguere sulla causa dello squilibrio per trarne la conseguenza che, almeno nell'ipotesi in cui siano determinanti i fattori di squilibrio strutturale-funzionale, non è necessaria la preventiva approvazione del bilancio, significa andare oltre la norma,

La specificità del rimedio la si coglie anche nell'immediatezza dell'operatività delle misure - fermo restando il tempo di sviluppo delle stesse - e nella finalità correttiva e non di una integrale e generale riprogrammazione finanziaria, come avviene per il dissesto.

L'*unicum* della procedura di riequilibrio sta proprio nella ritenta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo di una programmazione che, comunque, conserva la validità delle linee generali della politica di bilancio già attuata dall'Amministrazione.

Da questa unicità formale e sostanziale discende, concettualmente, l'unicità di principi interpretativi ed applicativi. In tal senso non può ritenersi che il ricorso alla procedura di riequilibrio nel caso prospettato dalla SRC Ligure, fermo restando che la possibilità di accedervi si configura solo se l'insufficienza delle risorse della competenza, che rendono impossibile pareggiare il bilancio, non configuri lo squilibrio strutturale funzionale ex art. 244 TUEL, possa prescindere dall'approvazione del bilancio di previsione.

Conclusivamente, in ordine alle questioni poste sub A7 e B1 possono confermarsi gli indirizzi esposti nella deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR circa la necessità della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio.

Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano,

ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL.

L'eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano - come prospettato dalla Sezione campana per alcuni casi al suo esame - costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni.

D E L I B E R A

Alle questioni interpretativo-applicative riassunte in premessa, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è data soluzione nei suesposti termini.

I Relatori

F.to Rinieri FERONE

F.to Luisa D'EVOLI

Il Presidente

F.to Raffaele SQUITIERI

Depositata in Segreteria il giorno 2 ottobre 2013

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco RECCHIA

Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti
Via Bruxelles, 13/A – 95027 San Gregorio di Catania
C.F.: FLMGPP79B24C342R – P.IVA: 01204080863
Tel.: 0957211797 – Mobile: 3249914057
e-mail: giuseppeflam@gmail.com
Pec: giuseppeflamma@pec.it



E.p.c.



Al Presidente del C.C.
Ing. Calogero Zuccalà

Al Sindaco
Avv. Salvatore Lupo

All'Ass. al Bilancio
Dott. Alessandro Tambè

Al Responsabile del II
Settore Servizi Finanziari
Rag. Antonio Zuccalà

LORO SEDI

Al Commissario ad Acta
Dott. Giuseppe Petralia
Mail: g.petralia@regione.sicilia.it

Oggetto: Risposta al quesito della lettera Prot. 192 del 09/01/2015

PREMESSO

che in data odierna lo Scrivente non ha ricevuto nessun schema di Bilancio di Previsione corredato dagli allegati per l'esercizio 2014;

Che in data 09/01/2015 è pervenuta al mio ufficio lettera con la quale si invitava codesto Organo di Revisione ad esprimere un parere circa la procedura più opportuna da adottare ai fini della salvaguardia dell'Ente. Nello specifico si chiede se sia possibile adottare un Piano di Riequilibrio Pluriennale così come previsto ai sensi dell'art. 243 bis del Testo Unico degli Enti Locali in mancanza di un Bilancio di Previsione.

CONSIDERATO

che la delibera n. 391/2013 della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana evidenziava già per gli anni 2011 e 2012 gravi violazioni nelle previsioni di spesa, la mancanza di un piano di contenimento delle spese, la mancanza di un inventario dei beni immobili e il relativo piano di dismissioni, ravvisava altresì la condizione di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del Tuel;

che l'Ente non ha adottato misure correttive così come segnalato più volte dal precedente Collegio dei Revisori nei pareri espressi nel Bilancio di Previsione e Consuntivo per l'esercizio 2013;

che, sempre per l'esercizio 2013, lo stesso Collegio ha rilevato il non rispetto del Patto di Stabilità Interno;

che il permanere delle condizioni su indicate hanno ulteriormente aggravato la situazione finanziaria dell'Ente dovuti ai ritardi nella predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014

ESPRIMO QUANTO SEGUE

In merito al quesito postomi, circa la possibilità di adottare un Piano di Equilibrio Pluriennale in mancanza di un Bilancio di Previsione, secondo il dispositivo dell'art. 243 Bis del TUEL all'art. 1 cito testualmente: *“ I comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli art. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. ”* . Dal tenore del dispositivo è indiscutibile che, l'assenza di un bilancio dal quale si possano rilevare squilibri strutturali, toglie la possibilità di approvare un piano di riequilibrio pluriennale. Si conferma, pertanto, che la proposta di bilancio rimane atto prodromico-alla presentazione della procedura di cui all'art. 243 bis.


Lo stesso articolo, inoltre stabilisce: *“La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. del 06/09/2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.”* . In relazione a quanto stabilito l'Ente è stato più volte sollecitato dalla Sezione della Corte dei Conti a intraprendere misure correttive negli anni precedenti. In particolare con lettera Prot. 7260 del 17/05/2012 e con delibera n. 391/2013 con la quale la stessa Corte, sosteneva in prima sede la mancata adozione delle misure correttive e in un secondo momento, in risposta alle deduzioni del Sindaco con nota del 09/10/2013, che tali deduzioni non assumono carattere di misure correttive.

PER QUANTO SU ESPRESSO

Invito l'Amministrazione a provvedere celermente alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e allegati, in modo da poter constatare la reale situazione finanziaria e poter contestualmente adottare gli strumenti legislativi più idonei al superamento dello stato deficitario.

Barrafranca, li 12/01/2015

In fede
Dott. Giuseppe Flammà



DICHIARAZIONE DI VOTO

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel rimarcare l'enorme distanza politica che li separa da questa Giunta, ritengono, al fine di evitare lo stato di dissesto finanziario dell'ente, di **votare favorevolmente la proposta dell'amministrazione**, relativa all'adozione della procedura di riequilibrio pluriennale prevista dalla L. 213/12. Consapevoli della gravità degli eventi che si stanno verificando ci impone l'assunzione di un comportamento e di un impegno responsabile, senza stare a vedere da chi viene la proposta di deliberazione ma guardando solamente l'obiettivo che essa si prefigge e cioè **evitare le disastrose conseguenze di un dissesto adottando un più mite metodo di riequilibrio**. Stiamo parlando comunque in entrambi i casi di mali, cercando di affrontare quello minore.

Nonostante la procedura di riequilibrio appaia la più conveniente sotto tutti i profili, non riusciamo a comprendere il comportamento ostativo, riguardo alla sua adozione, da parte di numerosi consiglieri che vedono innanzi a loro solo la via che porta al dissesto. Indicativo è stato il loro atteggiamento, prevenuto e per nulla responsabile, assunto nella Conferenza dei capigruppo del 27 gennaio, dove è apparso subito palese che la loro azione mirava esclusivamente a non far inserire al Presidente del Consiglio la proposta dell'Amministrazione nell'O.d.g. da sottoporre al C.C. Forti della loro superiorità numerica hanno proposto una votazione non prevista da nessun regolamento, è stato necessario il parere del Segretario Generale per farli desistere.

Siamo stati tacciati, da alcuni Giufà della politica, di essere divenuti sostenitori del Sindaco solo perché sosteniamo questa delibera, a loro rispondiamo che in questo momento non stiamo discutendo del futuro di Salvatore Lupo, ma di quello di tutti i cittadini, **compresi i lavoratori precari e le loro famiglie**, questo è quello che esclusivamente ci interessa e ci fa sostenere la nostra posizione.

Ci dispiace pensare che qualcuno agisca sotto l'impulso della pancia anziché del cervello, che sia rimasto fermo allo "sfratto" di quel fatidico maggio o all'esito della mozione di sfiducia al sindaco. Ci dispiace ancor più pensare che quest'atteggiamento sia frutto di una distorta strategia politica che vuole che sia Lupo a dichiarare il dissesto facendo così il lavoro sporco dinanzi alla città e rendendo facile la vita del "loro" prossimo Sindaco.

Pertanto, invitiamo tutti i colleghi Consiglieri a fugare ogni dubbio assumendo una posizione inequivocabile, qualunque essa sia, motivandola in modo chiaro di fronte a tutti, noi lo stiamo facendo con la presente dichiarazione che depositeremo agli atti di questa seduta.

Riteniamo indispensabile rilevare che la nuova normativa, appositamente inserita all'interno dell'art.243 del T.U. 267/2000, riguarda gli enti per i quali sussistono squilibri strutturali tali da provocare, in mancanza del piano di riequilibrio, il dissesto dell'ente, dove nella fattispecie rientra il Comune di Barrafranca.

Agli enti che deliberano il riequilibrio finanziario pluriennale, sono offerte altre due possibilità derogatorie:

- 1) superare i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 nelle modalità di assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese d'investimento (limite riferito agli interessi);
- 2) accesso a uno specifico Fondo di rotazione.

Delle due possibilità scartiamo a priori quello dell'accesso al fondo di rotazione, perché la disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale che si applica agli enti che richiedono l'accesso al Fondo di rotazione è molto più stringente e prevede il trasformarsi in obblighi di molte misure che per gli altri enti del riequilibrio sono solo facoltà. In particolare, è previsto che l'accesso al Fondo è possibile a condizione che l'ente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e tariffe nella misura massima prevista anche in deroga ai termini di legge, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 259, fermo restando che la dotazione non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Riteniamo doveroso soffermarci sugli effetti negativi per quanto riguarda il personale e i servizi, ricordando quanto disposto in merito dall'art. 259:

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

In merito alla proposta in discussione appare ovvio che il parere negativo sulla regolarità contabile ci porta a fare delle considerazioni, anche sulla base di sentenze del Consiglio di Stato, che di seguito riportiamo:

- *“La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine di individuare i responsabili in via amministrativa e contabili delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l'illegittimità delle deliberazioni medesime” (Consiglio di stato, sez. 5°, n. 3508 del 27 giugno 2001);*

- *“ I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l’acquisizione su queste dei pareri stessi” (Consiglio di stato, sez. 5° n. 680 del 25 Maggio 1998);*
- Visto che il parere contrario del Responsabile del settore finanziario non è motivato in modo esauriente non essendo stata evidenziata la normativa di legge che impedisce il ricorso alla procedura di riequilibrio. Non sono inoltre evidenziate le motivazioni che hanno portato il Responsabile dell’ufficio a ritenere che gli elementi di squilibrio strutturali siano tali da non essere eliminabili senza “il ricorso alla procedura di dissesto”,

Considerato

- Che la *ratio* della procedura di riequilibrio pluriennale prevista dalla L. 213/12 è quella di scongiurare, tenuto conto degli squilibri strutturali, la dichiarazione di dissesto ove si consideri che, ai sensi del punto 3 del richiamato art.243-bis del D.lgs. 267/00, “ *Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.*
- Che in particolare l’art. 243- bis **non consente di iniziare la procedura esclusivamente,** “...qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;
- Che a oggi non è stata notificata ai singoli consiglieri, nessuna lettera da parte del Prefetto per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- Che l’iter per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è in corso, si trova, infatti, all’esame della G.M.,

Ritenuto

che le motivazioni contrarie espresse dal Responsabile dell’ufficio finanziario sono in contrasto con le vigenti normative in materia.

Considerato, che l’adozione della deliberazione di che trattasi è alternativa a quella di dissesto dell’Ente e può consentire al Comune di Barrafranca il riequilibrio della situazione finanziaria mediante il piano pluriennale previsto dalla legge,

Tenuto conto

Della nota Prot. Gab. n. 218 del 29/01/2015 inviata alla Corte dei Conti-Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, avente a oggetto: Situazione economico-finanziaria Comune di Barrafranca e avvio procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, in cui gli Amministratori Comunali del Comune di Barrafranca relazionano, tra le altre cose, quanto segue:

"Visto l'esito degli incontri avvenuti fra la scrivente Amministrazione, il commissario ad acta, dott. Giuseppe Petralia, il revisore unico del Comune, il responsabile dei servizi finanziari nei quali si è cercato di addivenire ad una soluzione che potesse far uscire l'Ente dalla grave situazione finanziaria in cui versa;"

"Vista l'entità dei residui attivi dell'ente nonché delle entrate future possibili relative ai tributi, canoni e tariffe incrementabili sia con un potenziamento e miglioramento della capacità di riscossione e sia con un ampliamento della base imponibile complessiva sulla quale poter applicare aliquote ampliate e incrementate rispetto a quelle minime attualmente previste dall'Ente;"

"Vista l'entità delle somme attese da dismissioni del patrimonio disponibile dell'Ente (immobili e terreni), da una più efficiente ed efficace riscossione dei canoni da fitti attivi, nonché da incasso di oneri concessori, ecc. "

"...si comunica a Codesta Onorevole Corte che si è provveduto a ripresentare al Consiglio Comunale di questo Ente, convocato per il 9 febbraio p.v., la proposta di deliberazione finalizzata ad avviare la procedura per l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del TUEL, proposta già presentata in data 12/01/2015 ma poi sospesa temporaneamente, in stretto raccordo col Commissario ad acta, al fine di poter fornire al nostro civico consesso dati ed elementi necessari a formulare un quadro chiaro e dettagliato della situazione finanziaria complessiva dell'Ente...utili a prevenire una situazione di maggiore difficoltà finanziaria dell'Ente, anzi ad approntare le possibili soluzioni in linea con quanto contemplato dall'ordinamento degli Enti Locali."

P.Q.M.

Approviamo favorevolmente la proposta di deliberazione. Inoltre, tenuto conto del contenuto degli artt. 67, 70 e 71 dello Statuto Comunale, ci riserviamo ogni azione prevista dalla legge in relazione al contenuto del parere di regolarità contabile.

I Consiglieri Comunali

Luigi La Rosa
Giuseppe Petralia
Antonio Spina
Luigi La Rosa
Luigi La Rosa

LA ROSA MICHELE

Presentato nella seduta

del 10.02.15

J. H. D.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Ufficio del Sindaco

Prot. Gab. n. 21
del 05/01/15

Li, 05/01/15

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ing. C. Zuccalà

Oggetto: Avvio della procedura per la successiva approvazione del PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE di cui gli artt. 243 bis e 243 ter del D.Lgs. n. 267/2000.

Egr. sig. Presidente,

in merito alla richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale, prot. gab. n. 14 del 02.01.2015, al fine di deliberare l'avvio della procedura per la successiva approvazione di un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D.Lgs. n. 267/2000., alla luce anche delle recenti novità introdotte nella legge di stabilità per il 2015 che confermano la chiarissima volontà del legislatore italiano di consentire il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio quale ultima ratio per evitare, a tutti i costi, il dissesto,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che in data 18/12/2014 è stato notificato il D.A. n. 455 del 25/11/2014, che si allega, con il quale il Dott. Giuseppe Petralia, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, è stato incaricato di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., per l'approvazione del bilancio di previsione E.F. 2014 di questo Ente;

Preso atto che il Commissario Regionale si è insediato in data 18/12/2014, invitando il Sindaco "ad attivare il procedimento di approvazione dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014/2016 e gli allegati di rito, entro il termine di 15 giorni a partire dal 18/12/2014" (nota che si allega);

Richiamata la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente e i fattori che la determinano, come emersi nelle varie riunioni tenutesi tra la giunta comunale e il Ragioniere Capo, i Capi Settore e i consiglieri comunali (non ultimo in sede di consiglio comunale in data 16 e 17/12/2014), che non consentono di chiudere in equilibrio il bilancio di previsione 2014;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Preso atto che la precaria situazione finanziaria dell'ente è dimostrata dalla consistente anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL e che non verrà estinta al 31/12/2014, a seguito in particolare dei consistenti e continui tagli intervenuti ai trasferimenti **erariali e regionali**;

Evidenziata in particolare, sia la rilevante entità dell'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere, sia una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e all'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese;

Rilevato che ai debiti fuori bilancio, allo stato attuale, anche se riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL, tuttavia non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie per cui vengono promossi giudizi di ottemperanza, con relativa nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall'Amministrazione, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al deficit finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso il loro ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali;

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è costretto a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL, per tutto l'esercizio finanziario;

Evidenziato che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e di crediti certi liquidi ed esigibili ammontanti ad un rilevante importo e l'impossibilità che, a fronte di questi, possa essere utilizzata ulteriormente l'anticipazione di tesoreria già concessa, sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243- quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare gli indubbi e penalizzanti riflessi negativi di una possibile procedura di dissesto;

Richiamate, tra le altre, le proprie note prot. gab. nn. 3159 del 28/10/2014 e 3337 del 12/11/2014 con le quali l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco e del Vicesindaco (assessore al bilancio), a seguito dei reiterati tentativi di adozione di uno schema di bilancio di previsione 2014 che rispettasse tutti i principi di redazione del bilancio ed in particolare i principi di *veridicità* e di *pareggio di bilancio*, invitavano il Capo del II Settore (Servizi Finanziari) a procedere:



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- *“alla preparazione di tutti gli atti, prospetti ed elaborati idonei e propedeutici alla predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL”;*
- *alla redazione di “una proposta di bilancio di previsione 2014 che tenesse conto e si armonizzasse con l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;*

Rilevato il permanere dello stato di disavanzo e deficit strutturale, anche dopo aver esperito a tutt'oggi ogni possibile tentativo di equilibrare, in sinergia con i vari capi settore, le varie bozze di schema di bilancio di previsione 2014 elaborati da agosto a novembre 2014 dal capo del II settore finanziario;

Richiamata la propria nota prot. gab. n. 3784 del 18/12/2014, a firma del Sindaco, con la quale questa amministrazione ribadiva, ancora una volta, l'*“intenzione di approvare in tempi brevissimi lo schema di bilancio e il piano di riequilibrio”*, invitando i *“Capi Settore a coordinarsi tra di loro, sotto la direzione del Capo del II Settore e dell'Amministrazione, al fine di realizzare tale obiettivo”*;

Richiamata la nota del Ragioniere Capo prot. int. n. 311 del 18/12/2014 con la quale *“al fine di aderire ad un preciso obiettivo dell'Amministrazione che intende giungere all'approvazione dello schema di bilancio ed a un contestuale, e se possibile, piano di riequilibrio”*, ritiene necessario un confronto tra i Capi Settore *“per la quantificazione delle masse attive e passive da inserire nel piano di riequilibrio”*;

Richiamata la nota n. 320 del 30/12/2014 del responsabile del II settore con la quale si manifestava l'impossibilità per l'Ente di raggiungere l'equilibrio finanziario;

Vista la nota prot. Gab. n. 3890 del 31/12/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale prendeva atto di quanto trasmesso dal responsabile del II settore e **reiterava** la volontà dell'Amministrazione Comunale di predisporre un Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale idoneo a evitare il dissesto finanziario dell'Ente

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 1. le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
 2. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 3. l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;
 4. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
 5. ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
2. é soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed é tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
3. é tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
4. é soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
5. é tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
6. é tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dal precedente punto 1) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Per quanto sopra considerato e visto, si riporta per intero lo schema di delibera proposto per l'avvio della detta procedura:

PROPONE



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- *di dare atto che sussistono per questo Comune tutte le condizioni previste dall'art. 243-bis del D. Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, procedura pertanto "consigliata" dallo stesso Responsabile (non ultimo con nota del 18/12/2014 prot. n. 311), proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, sulla scorta degli strumenti normativo-finanziari disponibili;*
- *di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;*
- *di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;*
- *di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso di approvazione, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;*
- *di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;*
- *di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;*
- *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.*

Assessori

Il Sindaco



Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO: DIVULGO DELLA PROCEDURA PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL
PIANO DI ABBONAMENTO FINANZIARIO PLURIENNALE P.L.C.I. art. 24 bis
S. 242 TER D. Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere *CONTARIO per le ragioni esposte*
esposte con la nota 310 del 20/12/2014.

Barrafranca, 5/1/2015

Il Capo Settore

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere *CONTARIO per le stesse ragioni.*
di cui sopra

Barrafranca, 5/1/2015

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere.....

Barrafranca, _____

Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data *24-02-2015* e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE